

I NUOVI REGIMI COMMERCIALI FORFETTARI PER APS E ODV

Il Codice del Terzo Settore ha riscritto completamente la fiscalità anche in tema di regimi fiscali per lo svolgimento dell'attività commerciale di APS e ODV introducendo un nuovo regime che ha abrogato le disposizioni applicate negli ultimi 35 anni in base alla Legge 398/1991.

I regimi fiscali relativi all'attività commerciale che la Riforma introduce con il 1 gennaio 2026 sono due:

- **Art. 80 riservato a tutti gli ETS con entrate commerciali di qualunque importo.** Non prevede però agevolazioni né su IVA (per il cui versamento occorre effettuare il pro-rata), né sull'esenzione degli obblighi relativi alla fiscalizzazione degli incassi, né ulteriori agevolazioni. Inoltre l'IRES da versare varia dal 7% al 14% in base a coefficienti di redditività che variano in base all'importo dei proventi ed al settore di attività
- **Art. 86 riservato alle APS ed alle ODV con proventi commerciali fino a 85.000€ annui.** È un regime estremamente conveniente in quanto prevede numerose semplificazioni ed agevolazioni che analizzeremo di seguito. L'importo dell'IRES da versare è pari a 0,24% per ODV e 0,72% per APS

Come verificare il rispetto del limite di 85.000€ annui:

Per il conteggio devono essere presi in considerazione solamente i proventi relativi a:

- esercizio di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS svolte con modalità commerciali (quindi non conformi a quanto previsto dall'art. 79, commi 2, 2-bis e 3 del CTS: gratuitamente, al di sotto dei costi di realizzazione, con proventi tra 0% e 6% all'anno per massimo 3 anni);
- attività diverse di cui all'art. 6 del CTS – attività commerciale pura;
- raccolta fondi ex all'art. 7 del CTS, se svolta in modo continuativo prevedendo cessione di beni o prestazioni di servizi (come chiarito nella Circolare n. 1/2026 e come da noi spiegato in un precedente approfondimento)

Ciò significa che devono avere P.IVA le APS e le ODV che svolgono:

- Attività di interesse generale che, al netto dei proventi sempre non commerciali per via delle disposizioni contenute negli artt. 84 e 85 D.lgs. 117/2017 (analizzate in un precedente approfondimento), non rispetta i requisiti di non commercialità poiché supera il 6% di margine di tolleranza
- Raccolte fondi continuative di fondi con cessione beni o prestazione di servizi



- Attività commerciali pure e semplici: emissione fatture, vendita merchandising, biglietti per spettacoli ed eventi, attività con la Pubblica Amministrazione, welfare aziendale
- Ricezione di contributi pubblici sinallagmatici o nel caso di contributi non corrispettivi questi sono commerciali se superano il 6% di margine di tolleranza

Adempimenti e semplificazioni previste per APS e ODV

Prima di tutto APS e ODV che applicano il nuovo regime ex art. 86 CTS non addebitano IVA sull'attività commerciale effettuata, ma non possono portare in detrazione l'IVA sui costi (ma questo punto era già così in precedenza anche con la L. 398/1991).

Esoneri previsti:

- o nessun obbligo di certificazione dei corrispettivi; quindi non serve un registratore di cassa fiscalizzato, né il collegamento con l'Agenzia delle Entrate
- o niente dichiarazione IVA annuale;
- o disapplicazione degli ISA (ex studi di settore);
- o nessuna comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- o abrogazione Registro IVA mensile e nessuna comunicazione periodica alla SIAE dell'attività commerciale svolta;
- o nessun obbligo di registrazione dei documenti contabili e dall'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e ricevute; occorre solo conservare e numerare tutte le fatture di costo;
- o cancellazione dell'obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche; si deve quindi conservare solo la copia cartacea;
- o niente IVA ed IRAP da versare;
- o niente addizionali comunali e regionali;

Il nuovo regime è quindi estremamente attrattivo poiché le semplificazioni e gli esoneri sono moltissimi ed è stato creato in modo che le associazioni che vogliono incrementare i ricavi non dedicandosi solo a corsi e lezioni verso soci possono farlo aprendo P.IVA ed applicando le numerose agevolazioni previste senza aggravii amministrativi o gestionali e con una tassazione limitata allo zero virgola di IRES solamente, quindi con un impatto bassissimo sulle finanze dell'ente